

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

MARCO DARMON

presentate il 20 aprile 1988*

*Signor Presidente,
signori Giudici,*

1. Il ricorso di cui mi occupo è diretto contro la decisione di non ammettere il ricorrente al concorso adottata dalla commissione giudicatrice del concorso interno B/161 bandito dal Parlamento europeo. Il ricorrente, sig. Arendt, sostiene che il rigetto della sua candidatura è basato su di una motivazione contraddittoria e quindi insufficiente, è viziato da errore manifesto e viola i principi della buona amministrazione e della sollecitudine.

2. La motivazione contraddittoria, e quindi insufficiente, emergerebbe dal fatto che nella motivazione iniziale del rigetto si dichiara che il candidato non ha ottenuto il punteggio minimo stabilito per quanto riguarda l'istruzione generale, l'esperienza generale e l'esperienza specifica, mentre « l'informazione supplementare » successivamente fornitagli verterebbe sulla sola insufficienza di esperienza specifica.

3. A questo proposito non è dato di ravvisare contraddizioni. Anche se la commissione giudicatrice ha, nel modo suddetto sottolineato l'aspetto relativo all'esperienza specifica, si deve rilevare che questo motivo era stato menzionato prima. Pertanto, l'accento posto su detto requisito deve essere considerato come una spiegazione complementare. Comunque, siffatta circostanza non può indurre ad accogliere il mezzo relativo alla contraddittorietà della motivazione.

4. La decisione della commissione giudicatrice sarebbe inoltre viziata da errore manifesto in quanto non terrebbe conto del fatto che il posto attualmente occupato dal sig. Arendt implica le solide cognizioni di conta-

bilità richiesta dall'avviso di posto vacante relativo a detto posto, la commissione giudicatrice si sarebbe basata solo sulla natura delle funzioni descritte nel predetto avviso di posto vacante, vale a dire operazioni di calcolo.

5. È innegabile che l'avviso di posto vacante relativo al posto occupato dal ricorrente menziona il requisito delle « solide cognizioni in materia di contabilità ». Altrettanto innegabile è che lo stesso documento indica, a proposito della natura delle mansioni svolte dal sig. Arendt, che si tratta di « mansioni esecutive di carattere amministrativo » riguardanti vari calcoli in materia di previdenza sociale e di pensioni.

6. Rilevo che le cognizioni in materia di contabilità — alla stregua, d'altronde, delle cognizioni di qualsiasi natura — non possono essere valutate in astratto, ma debbono essere considerate in relazione, alle mansioni alle quali si applicano. È questo un criterio analogo a quello da voi seguito nella sentenza Vlachou¹, nella quale avete affermato che l'esperienza professionale doveva essere valutata in relazione al posto considerato.

7. Nel caso di specie, dai documenti sottoposti all'esame della commissione giudicatrice emerge che le mansioni del sig. Arendt consistono in operazioni di conteggio e di calcolo, il che è peraltro confermato dalla risposta al quesito da voi rivolto al Parlamento europeo. Orbene, l'esperienza così maturata è stata presa in considerazione relativamente all'opzione 3. Per contro, la commissione giudicatrice ha ritenuto che essa non avesse alcun rapporto con le opzioni 1 e 2. Dal bando di concorso risulta

* Traduzione dal francese.

1 — Sentenza 6 febbraio 1986, causa 162/84, Racc. 1986, pag. 481.

che queste ultime riguardano importanti lavori di controllo in materia di contabilità e di applicazione del regolamento finanziario. Pertanto, il considerare che l'esperienza maturata dal sig. Arendt nelle sue attuali mansioni non corrisponde alla natura delle mansioni descritte nel bando di concorso non mi sembra costituire un errore manifesto.

8. Per quanto riguarda l'inosservanza del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine da parte della commissione giudicatrice, si deve respingere subito l'assunto del Parlamento secondo cui il suddetto dovere incombe soltanto all'amministrazione attiva e non alle commissioni giudicatrici di concorso. Infatti nelle sentenze Schwiering² e Maurissen³ voi avete sancito che esso vale per le commissioni giudicatrici di concorso.

9. Occorre pertanto stabilire se nella fattispecie la commissione giudicatrice abbia infranto il principio considerato.

10. Osservo innanzitutto che, a differenza di quanto accade nei casi cui si riferiscono le sentenze Schwiering e Maurissen, la commissione giudicatrice non si è affatto rifiutata di tener conto di documenti complementari che il candidato abbia prodotto. Si tratta pertanto di accertare se la « contraddizione » nell'avviso di posto vacante relativo al posto attuale del ricorrente dovesse indurre la commissione giudicatrice a chiedere la produzione di altri documenti idonei ad attestare che per quanto riguarda l'esperienza il candidato era in possesso dei requisiti prescritti.

11. Il dovere di sollecitudine rispecchia il necessario equilibrio dei diritti e dei doveri

reciproci nei rapporti tra la pubblica autorità e i pubblici impiegati. Tuttavia, proprio la ricerca di un siffatto equilibrio non può risolversi nell'imporre alla commissione giudicatrice di costituire il fascicolo del candidato.

12. Quest'ultimo, nel presentare il fascicolo, deve adoperarsi per mettere in evidenza gli elementi che permetteranno alla commissione giudicatrice di constatare che egli possiede i requisiti stabiliti nel bando di concorso. D'altronde, nulla attesta che nel confezionare il proprio fascicolo di candidatura il sig. Arendt abbia ommesso qualche dato determinante che consentisse di valutare la sua esperienza in materia di contabilità. Spettava comunque al ricorrente far presente, se necessario, in che cosa consistesse detta esperienza, tenuto conto delle mansioni da lui espletate, che — lo ricordo — sono descritte come operazioni di calcolo.

13. Tuttavia, per suggerirvi di respingere il mezzo relativo all'inadempimento del dovere di sollecitudine, rilevo soprattutto che il ricorrente, il quale sostiene che la commissione giudicatrice avrebbe dovuto assumere ulteriori informazioni complementari, precisava in una lettera del 20 giugno 1986, versata agli atti: « (...) mi permetto di farvi notare che la mancanza di ulteriori documenti giustificativi in questo campo è dovuta al fatto che il mio fascicolo contiene tutti i documenti che consentono una corretta valutazione della mia esperienza professionale ».

14. Infine, mi sembra che nessun elemento giustifichi il provvedimento istruttorio chiesto dal ricorrente, cioè il deposito dei verbali del concorso.

15. Concludo pertanto suggerendovi di respingere il ricorso e di statuire sulle spese secondo le norme vigenti in materia.

2 — Sentenza 23 ottobre 1986, causa 321/85, Racc. 1986, pag. 3199.

3 — Sentenza 4 febbraio 1987, causa 417/85, Racc. 1987, pag. 551.